

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SCARABELLI**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

Oggi, 26 (ventisei) luglio 2023 (duemilaventitre) a seguito di avviso inviato a tutti gli Associati, si sono riuniti in Assemblea straordinaria in seconda convocazione alle ore 18,00, in Imola, via F.lli Bandiera n. 23 presso i locali del C.I.D.R.A., gli Associati dell'Associazione Culturale Giuseppe Scarabelli, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di modifica dello statuto per recepire le indicazioni richieste dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro medesimo.

Alle ore 18,05, la Presidente Dott.ssa Liliana Vivoli, assunta la Presidenza dell'Assemblea a norma di statuto, dà inizio ai lavori.

La Presidente comunica che l'Assemblea straordinaria convocata in prima convocazione nel giorno 25 luglio 2023 alle ore 23,00 è andata deserta, per cui la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione ed a norma dell'art. 7 dello statuto, è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.

La Presidente comunica che in questo momento sono presenti n. 13 Associati di cui n. 12 in proprio: sigg.ri Castelli Mirella, Vivoli Liliana, Turrini Gabriele, Giovannini Alessandra, Capra Franco, Gaddoni Franco, Gaddoni Claudia, Brienza Giuseppina, Balladelli Sabrina, Pronesti Rosa, Albonetti Chiara, Ciaranfi Graziano; n. 1 Associato presente per delega sig. Rivola Maurizio, rappresentato con delega da Gaddoni Franco; il Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg.ri Liliana Vivoli, Giuseppina Brienza, Gabriele Turrini, Alessandra Giovannini, Franco Capra; assente giustificato il sig. Giovanni Bellettini, Consigliere; l'Organo di Controllo nelle persone dei sigg.ri Chiara Albonetti e Graziano Ciaranfi; assente giustificata Carlotta Marchi, componente dell'Organo di Controllo, per cui dichiara validamente costituita ed atta a deliberare l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Viene nominato Segretario dell'Assemblea il Dott. Gabriele Turrini.

OGGETTO 1°) Proposta di modifica dello statuto per recepire le indicazioni richieste dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro medesimo.

La Presidente riferisce che in data 5 luglio 2023 è pervenuta una comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in riferimento alla richiesta di iscrizione al citato Registro presentata dall'Associazione, con la quale viene segnalato che alcuni punti dello statuto dell'Associazione non sono coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente. Nella comunicazione vengono analiticamente indicati i punti dello statuto non coerenti con la normativa vigente e viene rivolto l'invito a provvedere alle modifiche segnalate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La Presidente Dott.ssa Liliana Vivoli con l'assistenza del Segretario Dott. Gabriele Turrini, illustra le modifiche da apportare allo statuto che riguardano i seguenti articoli: art. 5 comma 4, riguardante il diritto di elettorato attivo; art. 5 comma 7, riguardante il riesame della domanda di ammissione all'Associazione; art. 7 comma 13, riguardante i quorum e le maggioranze per le assemblee straordinarie per le modifiche allo statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; art. 8 comma 5, riguardante il meccanismo della cooptazione in caso di cessazione di un componente del Consiglio Direttivo. La Presidente precisa che, per una più esatta individuazione delle suddette modifiche, il testo dello statuto sociale è stato riportato in un prospetto contenente il testo del vigente statuto con a fianco il testo modificato, nel quale sono state evidenziate in colore giallo le parti modificate ovvero in colore rosso le parti elise. Detto prospetto è stato visionato e discusso dal Consiglio Direttivo e inviato a tutti gli associati prima della presente assemblea.



L'assemblea, udito quanto sopra esposto dalla Presidente e dal Segretario Dott. Gabriele Turrini, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, e come dalla Presidente stessa confermato, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare le modifiche allo statuto come richieste dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed illustrate durante la presente assemblea;
- 2) di adottare il nuovo testo di statuto dell'Associazione, così come proposto dalla Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera A);
- 3) di conferire mandato alla Presidente di apportare allo statuto quelle modificazioni di carattere puramente formale che venissero eventualmente richieste dalle Autorità amministrative o da qualsiasi altro pubblico ufficio al momento del deposito o in sede di successiva verifica.

La Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

La Presidente ringrazia gli Associati, dopodiché, alle ore 19,00, constatato che è esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria, con stesura del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto in calce dalla Presidente e dal Segretario.

LA PRESIDENTE

Raffaello Nicolini

IL SEGRETARIO

Gabriele Turrini



ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SCARABELLI – ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

(Approvato dall'assemblea straordinaria degli associati svoltasi il 26 luglio 2023)



Art. 1 – Costituzione

1. L'Istituto per gli studi storici e per le celebrazioni degli imolesi illustri "GIUSEPPE SCARABELLI", denominato "ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SCARABELLI – ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve denominata anche "ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SCARABELLI– ETS", è intitolato a Giuseppe Scarabelli Gommi Flamini, primo sindaco liberale di Imola dopo l'unità d'Italia, fondatore e presidente della Cassa di Risparmio di Imola dal 1855 al 1905, illustre archeologo e geologo ed è una libera Associazione privata.

2. L'Associazione è tenuta ad usare, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Imola.

2. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Imola può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Oggetto e scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di divulgazione e promozione culturale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riferimento al comprensorio imolese; lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. L'Associazione ha lo scopo principale di studiare gli avvenimenti e le trasformazioni succedutisi nel territorio del Comune di Imola e dei Comuni limitrofi, esaminando storicamente la vita dei cittadini più illustri, stampando giornali, riviste, dispense, libri, realizzando video, ecc. Dovrà altresì promuovere nel proprio ambito attività di ordine sociale con speciale riferimento all'arte e alla cultura, secondo le varie declinazioni che la contraddistinguono, offrendo conferenze, mostre, dibattiti e manifestazioni al fine di rendere più incisiva la propria presenza nel contesto culturale e sociale imolese anche stimolando la collaborazione con altri enti e istituzioni scolastiche.

3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse secondo criteri e limiti definiti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2021, n. 107 emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione e da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai Fondatori originari e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche a sostegno di progetti e dell'attività dell'Associazione;
- c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) redditi che derivano dal suo patrimonio;
- e) avanzi netti di gestione.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Associati di effettuare versamenti ulteriori.

5. I versamenti al patrimonio possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio.

W. V. G. Scarabelli

6. Il versamento della quota associativa annuale non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

7. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

8. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 – Partecipanti all'Associazione

1. Possono essere associati all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti, istituti, biblioteche, musei, scuole e società che ne condividono gli scopi.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

5. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro tre mesi dal loro ricevimento. L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione alla Associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto richiedente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo è tenuto ad indicarne la motivazione ed a darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

8. La qualità di associato si perde per decesso, recesso od esclusione.

9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa. Il recesso è efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne viene a conoscenza.

10. Gli associati che per due anni consecutivi non abbiano versato la quota associativa, verranno considerati tacitamente dimissionari.

11. In presenza di inadempienza agli obblighi derivanti dal rapporto associativo, in caso di partecipanti la cui condotta si sia resa incompatibile con gli interessi dell'Associazione o in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei partecipanti all'Associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) Il Tesoriere;
- g) L'Organo di controllo, se nominato.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.



R. V. V. G. V. V.

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i partecipanti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:
 - a) provvede alla elezione e alla revoca degli organi sociali;
 - b) provvede alla nomina e alla revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - f) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - g) delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un decimo dei partecipanti, o di almeno tre componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta dell'Organo di controllo se nominato. Le Assemblee si tengono di regola in Imola nel luogo indicato dal Consiglio Direttivo. I partecipanti all'Associazione possono proporre al Consiglio Direttivo gli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno delle Assemblee; il Consiglio Direttivo ne dispone a suo insindacabile giudizio l'inserimento nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.
4. La convocazione è fatta mediante lettera inviata per posta ordinaria o mediante posta elettronica o a mezzo di altro strumento di comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i partecipanti all'indirizzo risultante dal libro dei partecipanti all'Associazione nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di controllo, se nominato, almeno sette giorni prima dell'adunanza.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è in grado di deliberare, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro partecipante all'Associazione.
8. La verbalizzazione dello svolgimento dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee. Occorrendo, l'Assemblea nomina uno o più scrutatori.
9. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
10. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.
11. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati indipendentemente dalla data di iscrizione, ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni partecipante all'Associazione ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati. Si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile.
12. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
13. Per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno i due terzi degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai presenti sia in prima sia in seconda convocazione. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da cinque a

nove, numero che verrà fissato triennio per triennio dall'assemblea degli associati.

2. I Componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto fra i partecipanti all'Associazione, durano in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e sono rieleggibili.

3. Nella sua prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

4. Qualora per qualsivoglia motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il sostituto del componente cessato deve essere eletto dall'assemblea se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Chi venga eletto al posto di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria previsti dalla legge, dal presente statuto o in relazione agli indirizzi ricevuti, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative;

b) l'ammissione e l'esclusione degli associati;

c) la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;

d) la convocazione dell'Assemblea;

e) la redazione dei regolamenti per il funzionamento interno da proporre all'Assemblea;

f) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

8. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure né sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo se nominato. La convocazione è fatta mediante lettera inviata per posta ordinaria o mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere eseguita per telefax, posta elettronica o tramite telefono in deroga al termine di preavviso di cinque giorni.

10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione nelle votazioni palesi, mentre la proposta si intende respinta in caso di votazione segreta.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente. Per ciascuna riunione viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

15. Il Presidente e tutti i componenti degli Organi sociali, quando svolgono attività ed incarichi di rappresentatività, devono tutelare il decoro ed il patrimonio dell'Associazione, curandone l'immagine e la promozione.

Art. 9 – Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire la rappresentanza dell'Associazione mediante procura speciale per il compimento di atti determinati anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di

necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve il più presto possibile convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, né promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli eventualmente di idonee relazioni.

Art. 10 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 – Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei partecipanti all'Associazione.

3. Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, nonché il libro dei partecipanti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, agli associati che ne facciano richiesta motivata; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13 – Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e dei rapporti bancari dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo eventualmente da idonea relazione contabile.

Art. 14 – Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo.

2. L'Organo di controllo può essere monocratico oppure composto da due componenti effettivi e da un supplente.

3. L'incarico nell'ambito dell'Organo di controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

4. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.

5. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze, partecipa di diritto alle adunanze delle Assemblee e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 15 – Bilancio consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio viene predisposto il bilancio consuntivo redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri e dalla relazione di missione, ovvero dal solo rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati che deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16 - Scioglimento



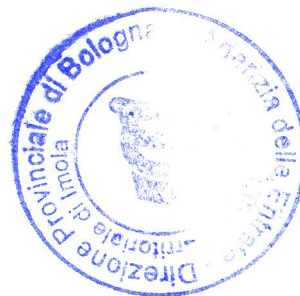
1. In caso di sua estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 17 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'Arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

Art. 18 – Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ed al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.



Handwritten signature: P. Vioroli